



# Municipio di Fallascoso

## Regolamento d'igiene pubblica

### Capo 1:

#### Salubrità delle abitazioni

##### Articolo 1:

Nel fine di tutelare la salute pubblica, rimane proibita di aprire o tenere case umide, sudice, esposte ad emanazioni malevoli, e che siano dichiarate insalubri dalla Commissione municipale di sanità.

##### Articolo 2:

Ogni casa dovrà essere provista di letti e di alcunii in numero proporzionale ai bisogni degli inabitanti, e le stanze impure, regnanti degli uvi domesti, verranno puntigliosamente raccolti in pertatoi d'istanza dalle donne o padroni.

##### Articolo 3:

Colti che fanno alloggio per dormire, non potranno albergare un numero di persone eccedenti l'ampiazza delle camere, in modo da impedire che in esse diffida la necessaria quantità d'aria respirabile.

##### Articolo 4:

È obbligo dei proprietari di denunciare al Sindaco la locazione delle uye o di vari movimenti costrutti, ristaurati od ampliati.

##### Articolo 5:

Quando dalla Commissione municipale di sanità venisse riscontrata una data condizione d'insalubrità, il Sindaco provvederà perché

ia il rimorso, e potrai anche provvedere che la casa o le case  
siano approssimate per tutto quel tempo che potrai mancare.

#### Articolo 6:

E' proibito nell'interno delle case qualsunque ammasso di  
sparratura, ossa, materie putride o altre facili fermentare,  
putrefarsi e produrre attive malodorie.

#### Capo II:

##### Condizioni di abitabilità per le case rurali

#### Articolo 7:

L'amplessa delle case rurali, dev'essere in relazione alla  
superficie della coltivazione dei fondi, e vi devono essere locali  
sufficienti per l'abitazione dei coloni.

#### Articolo 8:

Ogni ambiente per uso di abitazione deve avere almeno una  
porta comunicante con l'esterno, di lunghezza inferiore  
ad un decimo della superficie del pavimento.

#### Articolo 9:

Il soffitto della casa dev'essere provvisto di appalto e  
deve fornire di che si prolunga più oltre il tetto almeno per un me-

#### Articolo 10:

Quando si vogliono costruire nell'interno delle case rurali  
stalle, pollai, stabb, orti, etc., devono i detti locali ricevere  
aria e luce dall'esterno, e essere separati dagli ambienti abitati.

#### Articolo 11:

Per gli operai avventizi che in determinate epoche dell'an-  
no si recano ad esercizi lavori in campagna, i proprietari che li  
impiegano debbono provvederli di ricevere notturni temporanee

et tale luogo si potranno adibire anche banchette provvisorie, riparate dalla pioggia e dall'inclemenza della temperatura esterna, anche dentro le stesse, i portici e gli altri locali aperti, non oltre l'umidità dei raggi della temperatura esterna.

#### Articolo 12:

Il dormitorio degli uomini sarà separato da quello delle donne e dovranno essere sufficientemente ventilati ed asciugati.

#### Capo III:

##### Edifici pubblici

#### Articolo 13:

Gli edifici destinati ai vari usi, saranno provvisti proporzionalmente di mezzi di ventilazione e di risciacquo.

#### Articolo 14:

I locali che si vogliono destinare ad uso di scuola, dovranno presentare le necessarie condizioni di salubrità, tanto riguardo all'abragione, che all'ampia distanza e alla loro distribuzione.

#### Capo IV:

##### Poli già sei luoghi pubblici

#### Articolo 15:

Tutte le strade, piazze, viottoli e luoghi aperti al pubblico transito devono essere tenuti costantemente puliti.

#### Articolo 16:

Il trasporto di letame e d'ogni altro materiale atta a spurghi, dovrà eseguirsi in modo che non se ne disperda sulle pubbliche strade.

#### Articolo 17:

E' proibita l'accumulazione di molti animali nei centri dell'abitato.

è proibito pure si lavorili vagare per le pubbliche vie

Articolo 18

Non sono senza il permesso dell'autorità di P. G. a più avendone fuochi sulle pubbliche strade, fare esplosioni o altre azioni per morte o morde ai termini dell'art. 24 della legge di P. G.

Articolo 19:

Rispetto ai fronti di iyo dei porti, è riservato al comune il diritto di far procedere alla caccia del toro, ove si ruytodi sono, fraggi, e di provvedere alla pulizia dei medesimi, ove si possa degiunire con fondamento il parroco S'mendo.

Capo V.

Canali, fonti, pozzi, cisterne, etc.

Articolo 20:

I pozzi, le cisterne e le fontane pubbliche e private, devono avere le aperture e le bocche muniti di ripari, per impedire che vi cadano persone, o vi penetrano immondizie.

Articolo 21

È proibito bagnarsi nei canali, serbatoi, cisterne ed altri depositi di acque potabili, o pure gittarvi immondizie, o cagionarvi in qualunque modo la corruzione delle acque.

Articolo 22

In proposito dei pozzi, delle cisterne, o di altri serbatoi di acque potabili, non si possono costruire latrine, pozzi vari e simili, e neppure farsi ammucchi di letame o altro sudorese capace d'alterare la purezza delle acque.

Capo VI

Gabinetti Segli alimenti e bevande

### Articolo 23

Il commercio delle serrate alimentari, i mogni di depositi escondita dei commestibili e bevande, come pure i venditori ambulanti, sono soggetti, per quanto riguarda l'igiene, alla sorveglianza dell'autorità municipale che potrà far provvedere alla vigila delle serrate, alimenti, commestibili e bevande, nonché dei vaji e strumenti destinati alla loro confezione e custodia.

### Articolo 24:

Le sostanze alimentari che dai parenti delegati dal Sindaco venissero dichiarate alterate ed inutili, saranno immediatamente sequestrate e distrutte.

### Articolo 25.

E' proibito la vendita delle forme di pane o di pasta, alterate dalla mezzola del grano o del raffano, ivi compresi, nonché di quelle adattate a sostanze nuove.

### Articolo 26

La vendita del pane ammuffito è solo permessa per uso degli animali ed è proibito ai panettieri fare smercio diverso.

E' pure proibito ai panettieri di servirsi nella confezione del pane, di farne provvista da cereali guasti o corrutti.

### Articolo 26 bis.

Non si possono vendere, né esporre in vendita, frutta evidentemente maturata e consumata, i legumi guasti o corrutti, le erbe e le radici in stato di corruzione o affetti da speciali malattie.

### Articolo 27.

E' proibito lo smercio di fagi delle carni, tanto fresche quanto salate, o comunque preparate, le quali giungano infestate, o in corso di corruzione.

### Articolo 28

Non è permesso lo smercio del pane fresco in atti burocratici, fuori

quegli emessi dall' Autorità comunale. Il prezzo determinato al commercio dovrà essere rapportato in rapporto degli

#### Articolo 29

E' possibile la vendita del vino artificiale modiffratto con aggiunta di preparati di rame, di piombo, e di minerali etc., nonché delle altre sostanze naturalmente disposte nel vino, quando si costino da doppia quella della normale.

#### Articolo 30:

Le sostanze alimentari, cibi e bevande che dalla commissione unianuale vennero dichiarate guaste, adulterate o deteriorate soluzio, saranno sequestrate e diffattute, qualora non potessero essere utilizzate immediatamente alle condizioni che si annunciano contenienti.

### Capo VII.

#### Malattie endemiche, epidemiche e contagiose

#### Articolo 31

Per il rimozimento della qualità di povero agli effetti dell'assistenza sanitaria e della somministrazione gratuita dei medici, s'intendranno per tali tutti quei cittadini non iscritti nella matrícula della finca di fuontiro, e da quanto la finca municipale compiterà un elenco estenso d'ogni anno.

#### Articolo 32

La somministrazione dei medicinali agli abitanti nell'arco della farmacia del comune, sarà fatta gratuitamente alla generalità degli abitanti, nonché per quelli dai seguenti diritti della farmacia e limitata ai soli puri impieghi nell'elenco di cui all'articolo precedente.

Quando la locale Congregazione di Ges. Ri si troverà avuta qualche difficoltà per la somministrazione dei medicinali ai poveri,

Il minore si graverà dell'altro simile che all'ugno potessero ouverere.

#### Articolo 33

I medici condotti o' gerenti liberi, attivisti, manifesti nel comune una malattia che assale nel medesimo tempo ad alios intervalli grande quantità di persone, e si diffonda rapidamente all'interno, ne daranno immediato aviso al Sindaco, il quale convocherà la Commissione municipale per stabilire i provvedimenti necessari nell'interesse della pubblica incolumità.

#### Articolo 34:

Al Morbo nel comune sarà congiunta una malattia d'indole contagiosa, il Sindaco di emettere con la Commissione sanitaria ordinazioni di precauzione più opportune per arrestarne la diffusione.

#### Articolo 35

Il Sindaco per prevenire o reprimere malattie infettive, può ordinare operazioni nelle case e nelle fabbriche, coloro che non daranno immediata esenzione agli ordini che all'ugno provaranno impuniti saranno puniti a norma dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sanitarie.

#### Capo VIII.

(Vaccinazione e rivotagione)

#### Articolo 36

In ogni anno vi faranno nel comune due sessioni per la pubblica vaccinazione e rivotagione; la prima avrà luogo nella stagione primaverile e la seconda in questa autunnale. I giorni precisi nei quali si porranno a tali operazioni, saranno annunciati con pubblico manifesto da pubblicarsi 15 giorni prima.

#### Articolo 37

Giante l'obbligatorietà della vaccinazione, i contraventori

saranno paggibili. Dette penne saranno date dall'art. 60 della legge  
22 Dicembre 1888 n° 5849, cioè con la multa da L. 51 a L. 500, salvo-  
le maggiori penne stabilite dal Codice Penale

#### Articolo 38

Per l'obbligo della vacinazione dei neonati nei ferriani volu-  
ti dall'art. 12 del Regolamento 29 Maggio 1882, salvo le eccezioni  
di cui allo stesso art. 12 ed al successivo art. 13, saranno responsabili  
in primo luogo il Padre, se mancasse di questo la madre, ed in difetto  
anche di questa le altre persone rappresentanti la famiglia  
del vaccinando.

#### Articolo 39

E dovendosi degli ercenti l'atto salutare di avviare il sindaco  
ogni qual volta abbiano notizia della manifestazione del rai-  
lo nel territorio del comune, onde possano provvederlo e nevra-  
re anche igieniche per impedire la diffusione.

#### Articolo 40

I cadaveri delle persone morte di vario tipo verranno proverba-  
mente nominati dalla casa ove segni il decesso, dividendoli in case  
verniciate al bitume con soffitte assolutamente

#### Capo IX.

#### Epidemie

##### Articolo 41

I proprietari, detentori e custodi di bestiame, denuncieranno  
al Municipio quei casi di malattia negli animali, la cui natura  
potere sospettarsi contagiosa ed epizootica

#### Articolo 42

Appena sviluppata una malattia d'indole contagiosa, gli uni  
multi riconoscibili sani verranno immediatamente separati, onde  
impedire il contagio degli animali infetti

### Articolo 63

I proprietari degli animali nelle cui stalle si giovi o si supponga una malattia contagiosa, non potranno condurli nelle fiere o mercati senza permesso del Sindaco.

### Articolo 64

Durante una epidemia non è permesso a nessuno di vendere il suo bestiame senza una scelta preventiva del veterinario comunale.

### Articolo 65

Gli animali morti ad uccisi per effetto di varroto, tifo bovino, carbonchio etc., verranno seppelliti e rispetti di tutta la loro pelle.

### Capo X:

#### Cattività dei cani

### Articolo 66

I cani di qualsivoglia razza non potranno circondarsi per loro abitati, né tenerli in luoghi aperti al pubblico se non saranno forniti di un cattivo.

### Articolo 67

Ogni cane di cui si è ignoto il padrone, potrà essere segnalato presso l'autorità comunale, e se entro 18 ore si presenti a reclamarlo gli verrà raffidato, presso il tribunale della sede d'infodio.

### Articolo 68

E' obbligo di chiunque denunciare i cani o gli altri animali di qualsiasi specie, sui quali siano manifestati sintomi di rabbia, o che ne facciano presumere lo sviluppo.

### Articolo 69

Quando si pensa presumere che un cane sospetto di rabbia o rabbioso non abbia arretrato opera d'altra persona, verrà immediatamente ucciso e sotterrato. Se poi qualche persona sia stata danneggiata da un cane da altro animale rabbioso o sospetto di esserlo, dev'essere ucciso solo

L'animale rabbioso, e verrà subito con le debite cautelle quello che si sempre sospetta di rabbia, onde si possa confermare o meno il sospetto che il medesimo sia affatto di rabbia.

Articolo 50

Qualora altri animali domestici siano stati morsicati da un rabbioso, devono immediatamente dovergli dai jani, tenergli in osservazione e sottoporsi alle cure di un veterinario, qualora il proprietario non si risolva a farli uccidere.

Capitolo XI:


Disposizioni generali

Articolo 51

Le infrazioni alle provvedimenti del progetto regolamento saranno punite ed esentate secondo il provvedimento stabilito dagli articoli 218, 219 e 220 della legge comunale 21 di luglio 1908, salvo che le medesime non siano estremamente punite da leggi e regolamenti speciali.

Articolo 52. Il progetto regolamento avrà il suo primo vigore dopo quindici giorni dalla sua approvazione e regolare pubblicazione all'alte giornate.

Fallinno li 30 Aprile 1910



M. Landriani  
A. Caladonna

L'Anagrafe Sigmo  
A. Falzon

M. Segretariaj  
m. Dr. Klein

Prefettura 11<sup>a</sup> serie affari Comunali

Jellorsea